

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(RM) MELI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) CARATOZZOLO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) CLEMENTE RUIZ	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore VINCENZO MELI

Seduta del 26/07/2023

FATTO

Con ricorso pervenuto il 3.04.2023 il ricorrente espone di avere estinto anticipatamente nel 2022, in corrispondenza della rata n. 49, un finanziamento mediante cessione del quinto della pensione sottoscritto nel 2017. Chiede all'ABF di disporre la corresponsione da parte dell'intermediario del rimborso delle spese di istruttoria (€ 305,30) e delle provvigioni intermediario (€ 568,71), calcolate secondo il criterio *pro rata temporis*, per un totale di € 874,01. Chiede anche il rimborso delle commissioni di estinzione per € 154,97, nonché delle quote eventualmente versate in data successiva all'estinzione o comunque in eccedenza, e quindi non dovute. Il tutto oltre gli interessi legali.

Chiede altresì € 200,00, quale rimborso delle spese per l'assistenza difensiva per la presentazione del ricorso.

Con le controdeduzioni, l'intermediario chiede il rigetto del ricorso. Sostiene:

- la conformità della propria condotta rispetto alla Direttiva comunitaria n. 48/2008, recepita dal legislatore italiano con l'emanazione dell'art. 125 sexies del TUB;
- che l'articolo 125 sexies, comma 1, del T.U.B. collega la riduzione del costo totale del credito ai soli costi dovuti dal consumatore alla restante durata del contratto (cd. *Costi recurring*). Sul punto richiama l'intervento della Corte Costituzionale con la sentenza n. 263 del 22 dicembre 2022 che ha dichiarato incostituzionale il comma 2 dell'art. 11-octies limitatamente all'inciso "e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia", precisando, inoltre, che pur in presenza di questa decisione è ancora vigente ed applicabile l'art. 6 bis del DPR 180/1950;

- la natura *up-front* delle spese di istruttoria, stante la descrizione delle attività remunerate. Adduce, inoltre, che si tratta di costi sostenuti dall'intermediario e non ascrivibili ad attività istruttoria della pratica e che l'irrisorietà della somma mostrerebbe la natura *up front* del costo.

Eccepisce il proprio difetto di legittimazione passiva in relazione alla commissione d'intermediazione, in quanto il costo è stato corrisposto per intero all'intermediario del credito intervenuto e l'assoluta assenza di motivazione in merito alla richiesta di restituzione della commissione di estinzione anticipata, rispetto alla quale non sussiste alcuna ipotesi di esclusione di cui all'art. 125 sexies TUB.

DIRITTO

La controversia verte sulla richiesta di restituzione degli oneri corrisposti a fronte di un contratto di finanziamento, stipulato nel 2017 ed estinto anticipatamente nel 2022.

Com'è noto, l'art. 11 *octies* del d.l. 25 maggio 2021, n. 73 (cd. decreto sostegni bis), come introdotto dalla legge di conversione 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), aveva modificato l'art. 125 sexies del TUB prevedendo che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spettasse al consumatore il rimborso *“in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte”*. Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva invece che continuasse ad applicarsi *“l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti”*.

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022 ha rilevato in primo luogo che: *Par. 9.5 “La citata sentenza Lexitor [della Corte di giustizia UE] ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art.16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019).*

Si è, dunque, escluso che l'interpretazione in senso conforme alla sentenza Lexitor dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario potesse tradursi in una interpretazione contra legem, non ravvisandosi una violazione del dato testuale. La conclusione è stata, pertanto, nel senso di una interpretazione conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia dell'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, senza che a ciò potesse ostare neppure l'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato”.

La Corte ha quindi affermato che *“Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse contra legem e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia”*. Ha quindi dichiarato incostituzionale la predetta norma, limitatamente alle parole *“e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia”*.

Alla luce del pronunciamento della Corte Costituzionale i Collegi hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima dell'entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis" (25.07.2021). In particolare, con la decisione richiamata anche dalla Corte costituzionale, il Collegio di Coordinamento aveva affermato che *"il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front"* e che *"il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF"*.

Tenuto conto degli orientamenti condivisi tra i Collegi si rappresenta che le spese di istruttoria (lett. B del contratto di finanziamento) hanno natura *recurring*, giusto il riferimento alla "gestione della rete di vendita". Si fa presente che in tabella verrà riportato il loro importo al netto degli oneri erariali pari a € 16,00 (cfr. *supra*), stante la non retrocedibilità degli stessi; le commissioni di intermediazione (lett. C del contratto di finanziamento) hanno natura up front, anche tenuto conto dell'intervento di un mediatore creditizio.

Il Collegio, in base a quanto sopra argomentato e considerati i rimborsi già ricevuti dal ricorrente, ritiene che a questa spetti il rimborso della somma risultante dalla la seguente tabella, oltre gli interessi al tasso legale, dalla data del reclamo a quella dell'effettivo soddisfo.

rate complessive	120	rate scadute	49	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	71	TAN	6,02%						
Denominazione oneri		% rapportata al TAN	37,96%						
Spese di istruttoria al netto degli oneri fiscali				500,00 €	Recurring	Pro rata temporis	295,83 €		295,83 €
Commissione d'intermediazione				961,20 €	Up front	Curva degli interessi	364,87 €		364,87 €
Totale									660,70 €

Non dovuto è il rimborso delle commissioni di estinzione anticipata, richiesto dal ricorrente nella misura di € 154,97. L'art. 125-sexies, comma 3, dispone che *"In caso di rimborso anticipato, il finanziatore ha diritto a un indennizzo equo e oggettivamente giustificato per eventuali costi direttamente collegati al rimborso anticipato del credito. L'indennizzo non può superare l'1 per cento dell'importo rimborsato in anticipo, se la vita residua del contratto è superiore a un anno, ovvero lo 0,5 per cento del medesimo importo, se la vita residua del contratto è pari o inferiore a un anno. In ogni caso, l'indennizzo non può superare l'importo degli interessi che il consumatore avrebbe pagato per la vita residua del contratto"*.

Si osserva sul punto che:

- la vita residua del contratto è superiore ad un anno;

- dal conteggio estintivo emerge che la commissione di estinzione applicata appare corrispondere all'1% dell'importo finanziato.

Non sembrano inoltre sussistere ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125 sexies, comma 5, lettera d), TUB, secondo il quale, l'indennizzo è escluso se l'importo rimborsato anticipatamente corrisponde all'intero debito residuo e non è pari o inferiore a 10.000 euro.

Secondo quanto deciso dal Collegio di coordinamento (dec. n. 5909/20), *“La previsione di cui all'art. 125 sexies, comma 2, T.U.B. in ordine all'equo indennizzo spettante al finanziatore in caso di rimborso anticipato del finanziamento va interpretata nel senso che la commissione di estinzione anticipata prevista in contratto entro le soglie di legge è dovuta a meno che il ricorrente non alleggi e dimostri che, nella singola fattispecie, l'indennizzo preteso sia privo di oggettiva giustificazione. Restano salve le ipotesi di esclusione dell'equo indennizzo disposte dall'art. 125 sexies, comma 3, T.U.B.”*. Lo stesso Collegio di coordinamento, con dec. n. 11679/2021 ha stabilito che *“l'espressione “importo rimborsato in anticipo”, adottata nell'art. 125-sexies, comma 2, del T.U.B. al fine di determinare l'ammontare dell'indennizzo previsto dalla medesima norma, deve intendersi riferita all'importo corrisposto dal cliente/consumatore a favore dell'intermediario/mutuante per l'estinzione anticipata del finanziamento, pari al capitale residuo al netto della riduzione del costo totale del credito”*.

Nel caso di specie, il ricorrente non allega che l'indennizzo sia privo di oggettiva giustificazione, né contesta il criterio di calcolo utilizzato.

Non si accoglie la domanda generica di rimborso di rate eventualmente trattenute dopo l'estinzione del finanziamento in quanto non v'è prova della loro esistenza.

Non si accoglie la domanda di rimborso delle spese per l'assistenza professionale, che non è stata avanzata con il reclamo e considerata la serialità che caratterizza questa tipologia di contenzioso.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 660,70, oltre interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
MARIA ROSARIA MAUGERI